legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 8tax/2022
del 3 febbraio 2022

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Il requisito dell'holding period nel caso di conversione di azioni
L'assolvimento tardivo dell'onere documentale nell'ambito dell'iper-ammortamento
La disapplicazione delle clausole antiabuso in presenza di controllo congiunto
La titolarità del saldo attivo di rivalutazione in caso di conferimento d'azienda
Le limitazioni per il trasferimento delle perdite fiscali

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

L'illegittimità degli obblighi di segnalazione delle ricchezze detenute all'estero

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La mancata deducibilità dei costi di pubblicità esorbitanti
L'inerenza delle perdite derivanti da cessioni di crediti pro-soluto
La punibilità degli obblighi di auto-fatturazione assolti in ritardo

Il requisito dell'*holding period* nel caso di conversione di azioni

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 3 febbraio 2022, n.64

L'Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito gli effetti della conversione tra azioni di diversa categoria ai fini dell'applicazione del regime di *participation exemption*, di cui all'art.87 del Tuir. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che tale operazione non è considerata un atto realizzativo ai fini fiscali, non determinando quindi alcuna interruzione agli effetti dell'applicazione del requisito del cd. *holding period* rilevante: ne deriva che il periodo di possesso decorre senza soluzione di continuità dal primo momento di sottoscrizione degli strumenti originari che incorporano *ab origine* il diritto alla conversione.

torna su

L'assolvimento tardivo dell'onere documentale nell'ambito dell'iper-ammortamento

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 3 febbraio 2022, n.62

L'Agenzia delle entrate, in materia di iper-ammortamento, di cui all'art.1, commi 9-13, della legge 11 dicembre 2016, n.232, ha chiarito che l'agevolazione può essere utilizzata dal momento in cui viene assolto l'onere documentale previsto dal comma 11 della citata disposizione e quindi dall'acquisizione della perizia tecnica, anche se ciò avviene in un periodo di imposta successivo all'interconnessione, comportando ciò un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio. Infatti, aggiunge l'Agenzia delle entrate, il comma 11 non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.

torna su

La disapplicazione delle clausole antiabuso in presenza di controllo congiunto

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di consulenza giuridica del 25 gennaio 2022, n.1

L'Agenzia delle entrate, in tema di aiuto alla crescita economica (cd. "Ace"), ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione delle clausole antiabuso previste dall'art.10 del dm 3 agosto 2017. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che le sterilizzazioni della base Ace previste dall'art.10 cit. e volte a contrastare l'artificiosa moltiplicazione del beneficio in capo a società del medesimo gruppo, non trovano applicazione in caso di *joint venture* e in tutti i casi in cui la società sia partecipata pariteticamente da due distinti gruppi di imprese (cd. "controllo congiunto"), sempreché in capo ad uno solo dei due partecipanti non sussista un ulteriore requisito di controllo di fatto o contrattuale.

torna su

CIRCOLARI CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD ISTANZE DI INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

La titolarità del saldo attivo di rivalutazione in caso di conferimento d'azienda

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 21 gennaio 2022, n.46

L'Agenzia delle entrate, in materia di operazioni straordinarie, ha chiarito che un conferimento di azienda effettuato in regime di neutralità fiscale *ex* art.176 del Tuir non comporta il venir meno degli effetti di una rivalutazione eseguita ai sensi dell'art.110 del dl 14 agosto 2020 n.104. Inoltre, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, la società conferitaria assumerà quale costo fiscale dei beni quello comprensivo del maggiore valore attribuito a seguito della rivalutazione, mentre la riserva in sospensione di imposta rimane in capo alla società conferente.

torna su

Le limitazioni per il trasferimento delle perdite fiscali

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 20 gennaio 2022, n.39

L'Agenzia delle entrate, in tema di perdite fiscali, ha chiarito che le limitazioni al trasferimento delle perdite previste dal 3° comma dell'art.84 del Tuir trovano applicazione, non solo nel caso in cui il cambio di controllo nella società titolare delle perdite fiscali avvenga mediante il trasferimento diretto delle relative partecipazioni, ma anche ove detto trasferimento avvenga in capo al soggetto che controlla indirettamente la medesima. Ciò in quanto, afferma l'Amministrazione finanziaria, il commercio di "bare fiscali", che è il fenomeno che la disposizione intende contrastare, potrebbe avere luogo anche in caso di trasferimento "indiretto" delle partecipazioni; tuttavia, è possibile disapplicare le limitazioni al riporto delle perdite ove tali eccedenze siano trasferite ad attività diversa che fa riferimento ai medesimi *asset* da cui sono generate le posizioni fiscali, non potendo determinarsi in questi casi alcuna "compensazione intersoggettiva" di tali posizioni.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

L'illegittimità degli obblighi di segnalazione delle ricchezze detenute all'estero

Corte di Giustizia – Sentenza del 27 gennaio 2022, causa C-788/19

La Corte di Giustizia, in materia di attività detenute all'estero, ha chiarito che l'obbligo, posto a carico dei soggetti fiscalmente residenti in Spagna che detengono proprietà immobiliari, conti correnti, investimenti finanziari o assicurativi all'estero di valore superiore a 50.000 euro, di presentare il "Modello 720" - il quale assolve le medesime funzioni attribuite al quadro RW "italiano" - risulta contrario al diritto dell'Unione Europea e, in particolare, al principio della libera circolazione dei capitali, in quanto idoneo a dissuadere, impedire o limitare la possibilità dei residenti di tale Stato membro di investire in altri Stati membri.

torna su

La mancata deducibilità dei costi di pubblicità esorbitanti

Corte di Cassazione – Sentenza del 28 gennaio 2022, n.2597

La Corte di Cassazione, in tema di reddito d'impresa, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla declinazione del concetto di inerenza ai fini della deduzione dei costi di pubblicità. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, sebbene il giudizio di inerenza necessiti di una valutazione di carattere qualitativo, non possono essere trascurate l'incongruenza e l'antieconomicità del costo sostenuto, cosicché un evidente sproporzione dei medesimi costi implica comunque l'estraneità del componente negativo rispetto al reddito d'impresa.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'inerenza delle perdite derivanti da cessioni di crediti *pro-soluto*

Corte di Cassazione – Ordinanza del 25 gennaio 2022, n.2229

La Corte di Cassazione, ricordando preliminarmente che in presenza di un differenziale negativo la cessione pro-soluto del credito non produce una minusvalenza da realizzo, bensì una perdita su crediti, in relazione alla quale è pertanto necessario ravvisare la sussistenza di elementi certi e precisi, ha chiarito che il conseguente componente negativo di reddito è deducibile dal reddito d'impresa solo se inerente, dovendo il contribuente essere in grado di rappresentare le ragioni di convenienza economica che hanno condotto all'accettazione di un corrispettivo considerevolmente inferiore al valore nominale dei crediti trasferiti.

torna su

La punibilità degli obblighi di auto-fatturazione assolti in ritardo

Corte di Cassazione – Sentenza del 20 gennaio 2022, n.1693

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che un cospicuo ritardo nell'assolvimento degli obblighi di auto-fatturazione in relazione agli acquisti intracomunitari, non rappresenta una violazione "meramente" formale non sanzionabile ai sensi dell'art.6, comma 5-*bis*, dlgs 18 dicembre 1997, n.472, bensì violazione formale sanzionabile, in quanto idonea ad ostacolare le attività di controllo poste in essere dall'Amministrazione finanziaria.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

:

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it